

INSERZIONI

PREZZO DA CONVENIRSI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

Unione Popolare di Montalcino

Conto corrente con la posta

LIBERTAS

Organo dell'Unione Popolare di Montalcino

ABBONAMENTI

ABBONAMENTO

d' incoraggiamento L. 5,00

ordinario « 2,00

Una copia separata cent. 5

ESCE LA SECONDA E LA QUARTA DOMENICA D' OGNI MESE

Costituzione di Società Cooperativa di Consumo
IN MONTALCINO

Regnando S. M. Vittorio Emanuele III.^o per la grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d' Italia.

L'anno millenovecentootto e questo di vendite del mese di Febbraio nel Comune di Montalcino e precisamente nella sede dell'Unione Popolare situata in Montalcino nel Corso Vittorio Emanuele Numero civico undici.

Avanti di me Tito Costanti Notaro residente in detta Città ed iscritto presso il Consiglio Notarile del Distretto di Siena ed alla presenza dei Signori Tadde Giuseppe fu Angelo, falegname nato a Seggiano oggi degente in Montalcino e Luigi di Ettore Laffrichi nato e domiciliato in Montalcino testimoni abili e cognititi sono personalmente compariti Signori Giovanni Pierangiolli di Giuseppe domestico, Marcello Filippi di Antonio tipografo, Gino Lecchini di Natale scritturale, nato a Grosseto e domiciliato a Montalcino, Giov. Battista Guerrini fu Antonio carradore, Felice Paccagnini fu Ferdinando muratore, Niccolò Faneschi fu Agostino fornaciario, Telemaco Paccagnini fu Gregorio muratore, Guglielmo Ciacci fu Elia bracciante, Agostino Pagliantini fu Giovanni meccanico, Giuseppe Padelletti fu Angelo colono, Raffaello Medaglini fu Carlo possidente, Vittorio Silvietti fu Federico Guardia Campestre, Giovanni Caporali di Giuseppe bracciante, Tito Laffrichi di Ettore Impiegato, Giovanni Temperini di Giuseppe colono, Savino Angelini di Luigi colono, Giuseppe Parri fu Agostino bracciante, Santi Fregoli fu Giuseppe operaio, Cino Padelletti fu Raffaello farmacista, Avv. Giuseppe Tamanti di Antonio possidente, Gaetano Bonifazi fu Giovanni Maestro superiore, Angelo Cavaglioni fu Giuseppe bracciante, Giuseppe Saloni fu Raffaello possidente, Antonio Martini fu Luigi Guardia campestre, Narciso Matteucci di Giovanni colono, Angelo Caporali di Giuseppe falegname, Giuseppe Faiticher fu Agostino maestro, Angelo Marconi di Antonio bracciante, Cinelli Augusto di Giovanni maestro elementare, Pii Raffaello fu Buonaventura possidente, Saloni Giulio fu Raffaello bracciante.

Tali persone da me conosciute ed aventi piena capacità giuridica dichiarano di voler costituire col presente pubblico atto, come fra loro costituiscono una Società Anonima Cooperativa di Consumo sotto il titolo « La Popolare » in Montalcino con sede in questa Città allo scopo precipuo di giovare all'economia domestica dei Soci acquistando alle migliori condizioni coi mezzi comuni e distribuendo ai Consumatori le merci e derrate di consumo generale al prezzo di costo aumentato delle spese di amministrazione e del contributo alla riserva.

Tale Società sarà retta dallo Statuto che gl'intervenuti dichiarano di conoscere e di avere già approvato e qui riaffermano ed accettano in ogni sua parte e mi presentano perchè lo inserisca in

allegato sotto lettera A a questo mio atto.

La Società avrà la durata di cinquant'anni dalla data del Decreto che sarà emanato dal Tribunale a norma dell'Art. 91 Codice di Commercio. Il suo capitale è illimitato e costituito dalle quote di partecipazione di Lire Cinque ciascuna da estendersi fino a lire cento e da versarsi o in una sola volta o in diverse rate entro due mesi secondo le disposizioni date dagli Amministratori.

La Società intraprenderà le sue operazioni non appena che il Consiglio degli Amministratori lo crederà opportuno.

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione, e gli atti sociali saranno pubblicati nel giornale « Libertas ».

Ai promotori non è concesso alcun diritto né vantaggio particolare agl'infuori del rimborso delle spese eventuali sostenute.

Per ogni altra norma obbligatoria di Legge come per quanto è dalla Legge stessa lasciata alla libera disponibilità dei contraenti tutto è contenuto nel citato Statuto al quale gl'intervenuti si richiamano interamente.

Si nominano all'unanimità alle cariche sociali.

a) Per il Consiglio degli Amministratori i Signori Padelletti Cino Presidente, Cavaglioni Angelo Vice-Presidente, Saloni Giuseppe Cassiere, Paccagnini Felice Delegato ai generi alimentari, Martini Antonio delegato ai generi diversi, Lecchini Gino delegato alla contabilità.

b) Per il Comitato dei Sindaci i Signori Caporali Angelo, Pierangiolli Giovanni, Filippi Marcello effettivi, supplenti Gaetano Bonifazi, Angelo Marconi.

c) Per i Provirvi i Signori Cav. Tito Costanti, Avv. Giuseppe Tamanti e Raffaello Pii.

Gli Amministratori come sopra nominati trovandosi presenti accettano il conferitogli Ufficio.

Tutti gl'intervenuti dichiarano di sottoscrivere ciascuno per le seguenti quote di partecipazione e cioè:

Giovanni Pierangiolli quote 1, Marcello Filippi 1, Lecchini Gino 2, Gio: Batta Guerrini 1, Felice Paccagnini 1, Niccolò Faneschi 1, Telemaco Paccagnini 1, Guglielmo Ciacci 1, Agostino Pagliantini 1, Giuseppe Padelletti 1, Raffaello Medaglini 1, Vittorio Silvietti 1, Giovanni Caporali 1, Tito Laffrichi 1, Giovanni Temperini 1, Savino Angelini 1, Giuseppe Parri 1, Santi Fregoli 2, Cino Padelletti 10, Avv. Giuseppe Tamanti 10, Gaetano Bonifazi 1, Angelo Cavaglioni 1, Giuseppe Saloni 2, Antonio Martini 1, Matteucci Narciso 1, Angelo Caporali 1, Giuseppe Faiticher 1, Angelo Marconi 1, Raffaello Pii 1, Cinelli Augusto 2, Giulio Saloni 1.

Totale quote numero cinquantatre di lire cinque ciascuna.

Il Consiglio degli Amministratori ha l'incarico di adempiere a tutte le formalità occorrenti per la legale costituzione della Società in persona del Sig. Presidente.

Si dà poi facoltà al Consiglio di Amministrazione d'accettare quelle condizioni che fossero

richieste dal Tribunale per la omologazione dell'atto. Si delegano i Signori Cinelli Augusto e Tito Laffrichi di firmare i fogli intermedi di questo atto e dello Statuto allegato.

Di tale atto presenti i nominati testimoni ho data lettura alle parti che da me interpellate l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e per espresso volere delle medesime si omette la lettura dello Statuto che dichiarano conoscere in tutte le sue parti.

Così pubblicato è stato sottoscritto dalle parti, dai testimoni e da me Notaro in ciascuno dei fogli contenenti le sottoscrizioni finali sia di quest'atto che dello Statuto, è stato sottoscritto in margine dai delegati Cinelli Augusto e Laffrichi Tito, dai testimoni e da me Notaro.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su tre fogli di carta libera di cui si sono occupate con le sottoscrizioni sette pagine compresa la presente e parte della successiva.

FIRMATE: Giovanni Pierangiolli, Marcello Filippi, Gino Lecchini, Guerrini Giov. Batta, Felice Paccagnini, Faneschi Niccolò, Paccagnini Telemaco, Guglielmo Ciacci, Pagliantini Agostino, Giuseppe Padelletti, Raffaello Medaglini, Vittorio Silvietti, Giovanni Caporali, Tito Laffrichi, Giovanni Temperini, Angelini Savino, Parri Giuseppe, Fregoli Santi, Cino Padelletti, Avv. Giuseppe Tamanti, Gaetano Bonifazi, Angelo Cavaglioni, Saloni Giuseppe, Martini Antonio, Matteucci Narciso, Angelo Caporali, Giuseppe Faiticher, Marconi Angelo, Raffaello Pii, Augusto Cinelli, Giulio Saloni, Giuseppe Taddei testimone, Luigi Laffrichi testimone, Tito Costanti Notaro.

ALLEGATO DI LETTERA A.

" LA POPOLARE "

Società anonima Cooperativa di Consumo

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE E SCOPO

Art. 1 — È costituita in Montalcino con la durata di 50 anni, una Società anonima Cooperativa di Consumo la quale assume il titolo « La Popolare ».

Art. 2 — La Società ha lo scopo di giovare all'economia domestica dei soci acquistando alle migliori condizioni i generi di alimento e di consumo generale e distribuendoli ai Soci al prezzo di costo aumentato delle spese di esercizio e di una percentuale che andrà a costituire il fondo di riserva.

SOCI

Art. 3 — Sono ammesse a far parte tutte le persone di buona condotta che ritraggono dal lavoro manuale la parte principale del loro sostentamento, purché abbiano compiuto i 21 anni e non abbiano interessi contrari a quelli della Cooperativa.

Possono essere altresì Soci le persone agiate, purché s'impegnino a non fare acquisto alla Cooperativa dei generi soggetti a dazio.

Art. 4 — Chi vuol far parte della Società

deve presentare domanda per scritto, contro firmata da due Soci proponenti, al Consiglio d'amministrazione.

Art. 5 — Il Socio ammesso deve firmare il libro Soci obbligarsi a partecipare alla formazione del patrimonio Sociale almeno per una quota, ma non più di venti.

Art. 6 — I Soci possono essere esclusi dalla Cooperativa per indegnità o per incompatibilità nascente da interessi contrari a quelli sociali dietro deliberazione del Consiglio di Amministrazione contro la quale è salvo il ricorso al Consiglio dei Provvisori.

Essi non cessano naturalmente dalla qualità di Soci se non per morte o cambiamento di domicilio.

Capitale Sociale e fondo di Riserva

Art. 7 — Il Capitale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Lire cinque ciascuna.

Art. 8 — Il versamento della quota sociale o delle quote sociali sottoscritte può essere effettuato in rate di Lire una, purché entro tre mesi, passato il qual termine il Consiglio Direttivo passerà l'importo versato al fondo di riserva straordinario deliberando la decadenza del Socio moroso qualora non possieda altre quote.

Art. 9 — Le quote di partecipazione sono rimborsabili ai Soci nei casi di cambiamento di domicilio e di esclusione, ed ai loro eredi in caso di morte.

Art. 10 — Il rimborso si fa entro un'anno dall'avvenuta espulsione o dal decesso. In mancanza di eredi le quote dei Soci defunti resteranno a favore della Società e saranno iscritte al fondo di riserva straordinario.

Art. 11 — Sulle quote non si corrispondono interessi o compensi di sorta, esse non sono cedibili, né possono pignorarsi.

Art. 12 — Il patrimonio sociale, oltre del fondo formato con le quote sociali si compone:

a) del fondo di riserva ordinario costituito con la percentuale aumentata al prezzo di costo delle merci.

b) del fondo di riserva straordinario costituito con quanto gli è dovuto dagli Art. 8 - 10 e 20 dello Statuto e con altri proventi straordinari.

Art. 13 — I due fondi possono essere posti in circolazione con il capitale sociale, ma devono figurare separatamente nei Bilanci.

Il fondo di riserva straordinario potrà dietro deliberazione dell'Assemblea, essere impiegato a scopo di beneficenza o di propaganda.

Distribuzione delle Merci

Art. 14 — Le merci vengono distribuite ai Soci dietro pagamento a pronti contanti, al prezzo di costo risultante dalle fatture di acquisto aumentato.

a) delle spese occorse sino alla consegna in magazzino.

b) della percentuale a rimborsare le spese d'esercizio.

c) della percentuale necessaria a costituire il fondo di riserva ordinario nella misura voluta dalla legge.

Art. 15 — I Soci devono esibire ad ogni richiesta agli incaricati della Cooperativa, il libretto di riconoscimento rilasciato loro dalla Società.

Art. 16 — È severamente vietato ai Soci, sotto pena d'espulsione di cedere ad altri il proprio libretto o le merci acquistate alla Cooperativa.

Art. 17 — I reclami sulla distribuzione delle merci, sui prezzi e pel personale addetto alla distribuzione devano essere presentati per iscrit-

to al Consiglio d'Amministrazione e in caso di non soddisfacente esito, per giudizio dei Sindaci, possono essere esposti all'Assemblea.

Rendiconto e Risparmio

Art. 18 — L'anno Sociale decorre dal primo Gennaio al trentuno Dicembre.

Non oltre i mesi di Febbraio deve essere compilato il rendiconto dell'esercizio, cioè la situazione patrimoniale della Società alla chiusura.

Art. 19 — Nella situazione del patrimonio dovranno figurare soltanto attività realmente esistenti e passività effettive valutate al loro valore attuale.

Art. 20 — L'eventuale risparmio prodotto dalla differenza tra il prezzo di costo e quello di distribuzione, oltre il prelevamento della percentuale destinata a supplire le spese di esercizio e a costituire il fondo di riserva ordinario, sarà devoluto al fondo di riserva straordinario.

Funzioni Sociali

Art. 21 — Le funzioni sociali sono esercitate.

a) dall'Assemblea dei Soci;

b) dal Consiglio d'Amministrazione;

c) dai Sindaci;

d) dai Provvisori;

Art. 22 — L'Assemblea è il potere costitutivo della Società ed è composta di tutti i Soci capaci di obbligarsi che hanno pagato almeno una quota di partecipazione. Viene convocata ogni anno entro il mese di Marzo per la presentazione e discussione del Bilancio Consuntivo, per la rinnovazione delle cariche sociali, e per la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si aduna in via straordinaria ogni volta che a giudizio del Consiglio lo richiedano gli interessi sociali, ovvero quando ne sia presentata domanda motivata dai Sindaci o da almeno un quinto dei Soci.

Art. 23 — La convocazione dell'Assemblea si fa mediante avviso da pubblicarsi quindici giorni prima di quello fissato per l'Adunanza, nei magazzini sociali e nel giornale stabilito dallo Statuto.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da trattarsi comprese le proposte che almeno dieci giorni prima della data dell'avviso stesso sono state presentate dai Soci.

Art. 24 — Il Consiglio mentre pubblica l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, deve depositare nella Segreteria sociale il Bilancio e la relazione dei Sindaci perché i Soci possano prenderne visione.

Art. 25 — In ogni adunanza dietro invito del Presidente della Società, al quale spetta di dichiarare aperta la seduta, l'Assemblea nomina il suo Presidente per dirigere le discussioni.

Art. 26 — Le adunanze sono valide e valide le deliberazioni purché non contrarie al presente Statuto e alla Legge, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Però nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno la modificazione dello Statuto o lo scioglimento della Società, occorre la presenza di almeno un quarto dei Soci, ma occorrendo la seconda convocazione, che dovrà tenersi entro otto giorni, l'Assemblea può deliberare validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 27 — Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote che possiede e non può farsi rappresentare nell'Assemblea.

Art. 28 — I membri del Consiglio d'Amministrazione non possono dar voto nell'approvazione dei Bilanci, né in altre materie riguardanti le loro responsabilità.

Art. 29 — La pubblicazione degli atti socia-

li si fa nel Giornale « LIBERTAS » DI MONTALCINO.

Consiglio d'Amministrazione

Art. 30 — Il Consiglio d'Amministrazione si compone di sette membri cioè:

Presidente

Vice-Presidente

Cassiere

Delegato alla Contabilità

» ai Generi alimentari

» alla Cantina

» ai Generi diversi

Art. 31 — Il Presidente rappresenta legalmente la Società, assume la firma sociale e presiede le Adunanze del Consiglio. In sua assenza è surrogato dal Vice-Presidente.

Art. 32 — Sono attribuzioni del Consiglio:

a) deliberare sull'ammissione ed espulsione dei Soci e sui rimborsi delle quote di partecipazione;

b) nominare, sospendere e revocare gli impiegati e gli agenti necessari all'andamento dell'azienda;

c) provvedere all'acquisto delle merci e fissare i prezzi di distribuzione;

d) compilare le situazioni semestrali, i bilanci annuali, i rendiconti morali e fare quell'inventario che nel corpo dell'esercizio si rendesse necessario;

e) contrarre, prestiti ed aprire conti correnti esclusivamente per acquisti di merci;

f) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dagli articoli 22 e 23 dello Statuto;

g) esigere quando creda opportuno, congruo deposito cauzionale dalle persone a cui sono affidate merci, danaro od altri valori della Società;

h) compiere infine tutti quelli atti necessari al buon andamento dell'Amministrazione e che non siano riservati all'assemblea.

Art. 33 — I Consiglieri sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione, ma assumono le responsabilità stabilite dall'Art. 147 del Codice di Commercio.

Art. 34 — Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e le adunanze sono valide quando sieno presenti almeno quattro Amministratori.

Sindaci

Art. 35 — I Sindaci sono in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti. Le loro attribuzioni sono quelle stabilite dall'Art. 184 del Codice di Commercio e cioè:

1) Stabilire d'accordo con gli Amministratori della Società la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;

2) esaminare almeno ogni trimestre i libri della Società per conoscere le operazioni sociali ed accertare la verità del metodo di scrittura;

3) fare frequenti ed improvvisi riscontri di Cassa, non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4) riconoscere almeno una volta ogni mese con la scorta dei libri sociali l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società;

5) verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento dei Soci nell'assemblea;

6) rivedere il bilancio e farne relazione nel termine assegnato negli Art. 154 e 179;

7) sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8) convocare con le norme stabilite nell'Art. 155 l'assemblea straordinaria ed anche ordinaria

in caso di omissione da parte degli Amministratori;

g) intervenire a tutte le Assemblee generali;
io) ed in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, siano adempiute dagli Amministratori.

I Sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli Amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I Sindaci possono assistere alle Adunanze degli Amministratori e fare inserire negli ordini del giorno di quotate adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

Proviviri

Art. 36 — I proviviri sono in numero di tre: Essi si prestano, se richiesti, per la conciliazione delle vertenze fra soci e soci e tra soci e amministratori per affari attinenti alla Società.

Elezioni delle cariche sociali

Art. 37 — Le elezioni si fanno nell'Assemblea annuale ordinaria e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 38 — I candidati che ottengono maggior numero di voti vengono proclamati eletti; a parità di voti è eletto il più anziano di età. Quanto all'elezione dei Sindaci i primi tre per maggior numero di voti saranno proclamati effettivi i due seguenti supplenti.

Art. 39 — L'eletto entro tre giorni da quello in cui gli fu partecipata la nomina deve dichiarare se accetta la carica confermatagli, in caso negativo subentra chi ha ottenuto dopo di lui il maggior numero di voti.

Qualora i renunzianti siano più di due per ogni carica deve convocare un'assemblea straordinaria per completare le elezioni.

Art. 40 — I Consiglieri, Sindaci e proviviri devono essere soci effettivi. Non sono eleggibili a Sindaci i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado di consanguinità o affinità.

Gli agenti della Società non possono essere eletti ad alcuna carica sociale.

Art. 41 — I Consiglieri ed i Proviviri durano in carica due anni.

Tutti sono rieleggibili. Un Anno dopo l'elezione generale, quattro Consiglieri scadono per sorteggio; in seguito per Anzianità.

Art. 42 — Rendendosi vacante per qualsiasi ragione dei posti nel Consiglio, gli Amministratori che rimangono, quando siano almeno quattro di elezione dell'assemblea possono, in unione ai Sindaci, chiamare fino alla prima assemblea generale, altri soci a sostituire i mancanti, ma quando i posti vacanti fossero più di tre devono convocare l'assemblea perchè proceda alle elezioni supplitive.

Venendo a mancare qualcuno dei Sindaci subentrano i supplenti in ordine di anzianità, e se ciò non basta a render completo il numero, il Consiglio e i Sindaci in carica nominano i supplenti.

Art. 43 — Gli eletti in conseguenza dell'articolo precedente scadono dalla carica quando sarebbero scaduti i funzionari sostituiti.

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 44 — Qualora dai bilanci che possono eseguirsi in ogni tempo, risultasse una perdita del terzo del capitale versato, il Consiglio deve convocare l'assemblea generale, per interrogarlo se intende reintegrare il Capitale, oppure limitarlo alla somma rimanente ovvero sciogliere la Società.

Allorchè la diminuzione giunge sui due terzi del Capitale lo scioglimento ha luogo di diritto a meno che i Soci convocati in Assemblea deliberino di reintegrarlo o limitarlo allo somma rimanente.

Art. 45 — Quando sia deliberato lo scioglimento della Società, l'Assemblea generale procede alla nomina di cinque liquidatori con le norme stabilite dall'art. 210 del Codice di Commercio.

Art. 46 — Finchè la nomina dei liquidatori sia stata fatta ed accettata, gli Amministratori rimangono depositari dei beni sociali e provvedono agli affari urgenti.

Art. 47 — Le attribuzioni dei liquidatori sono quelle stabilite dal Codice di Commercio.

Art. 48 — Il patrimonio sociale che rimane disponibile dopo il pagamento delle passività viene diviso in parti eguali fra le quote.

Art. 49 — Tutte le disposizioni degli articoli 44 e seguenti sono osservate anche in caso di scioglimento della Società per causa di forza maggiore o al termine stabilito per la durata della Società quando l'Assemblea non ne deliberò la continuazione.

Disposizioni Generali

Art. 50 — Il presente Statuto non può essere modificato che in seguito a deliberazioni dell'Assemblea appositamente convocata sopra proposta del Consiglio d'amministrazione o di un quinto dei Soci.

Art. 51 — Un regolamento generale da compilarsi ed approvarsi dal Consiglio d'amministrazione fisserà le modalità e la procedura per l'applicazione del presente Statuto.

FIRMATI — Giovanni Pierangeli — Marcello Filippi — Gino Lecchi — Giov. Batta Guerrini — Felice Paccagnini — Niccolò Faneschi — Telemaco Paccagnini — Ciacchi Guglielmo — Agostino Paggiantini — Giuseppe Padelletti — Raffaello Medagliani — Vittorio Silvietti — Giovanni Caporali — Tito Laffrichi — Giovanni Temperini — Savino Angelini — Giuseppe Parri — Santi Fregoli — Cino Padelletti — Avv. Giuseppe Tamanti — Gaetano Bonitazi — Angelo Cavaglioni — Giuseppe Saloni — Antonio Martini — Narciso Matteucci — Angelo Caporali — Giuseppe Faticchi — Angelo Martoni — Raffaello Pii — Augusto Cinelli — Giulio Saloni — Giuseppe Taddei testimone — Luigi Laffrichi testimone — Tito Costanti Notaro.

Registrato a Montalcino il 2 Marzo 1908, al Vol. 24 N. 83 gratis. Il Ricevitore Livini.

In conformità del suo originale regolarmente firmato in fine e nei margini si rilascia la presente copia per presentarsi al Tribunale di Siena questo dì 3 Marzo 1908.

Tito Costanti, notaro residente in Montalcino.

Società Filarmonica di Montalcino

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio direttivo nell'adunanza dell'8 Aprile 1908, su proposta del nuovo Maestro Sig. Carlo Romagnoli nell'intento di ricostituire un corpo Filarmonico numeroso di elemento e forte di capacità musicale, deliberava:

1.º Di aprire, col 20 Aprile, per gli allievi aspiranti a far parte della Banda, un corso di teoria musicale e di pratica degli strumenti a fiato.

2.º Di far dare quotidianamente lezioni di perfezionamento ai singoli concertisti, riconoscendo in essi buona vo-

lontà, e bella disposizione, per riuscire ottimo elemento di un buon corpo musicale.

3.º Di sospendere fino a nuova deliberazione i pubblici concerti.

Il Consiglio direttivo nel prendere la deliberazione suddetta, ha reso omaggio all'opera intelligente e zelante spiegata in condizioni difficili dallo stimato Maestro Nobili-Tartaglia, dolente che, la mancanza di ogni insegnamento per oltre tre mesi abbia reclamato, per il corpo Filarmonico, un energico provvedimento di riforma e di preparazione. Il Consiglio non ha voluto richiedere dal nuovo Maestro, nella cui buona volontà, energia e capacità confida, l'immediato raggiungimento dello scopo principale della Filarmonica, che fu invece imposto dalle circostanze al suo predecessore; ed è persuaso di avere così provveduto meglio al decoroso avvenire di questa istituzione cittadina.

CRONACA

SI PROVVEDA. — Sotto questo titolo il Progresso nel numero 7 del 5 Aprile corr. faceva calda preghiera a Monsignor Jader Bertini Vescovo di Montalcino che la questione di Castelnuovo dell'Abate, circa il conferimento della Parrocchia, venga risolta e cessi una buona volta uno stato di cose divenuto ormai insopportabile....

Noi tutti ci auguriamo che la pace torni, a splendere sul cielo sereno di Castelnuovo dell'Abate e che vengano secondati i desideri di quella popolazione. Però vorremmo esprimere un sentimento ancor quassù più diffuso che, cioè la stessa preghiera venga rivolta a Monsignor Vescovo per Montalcino, in cui oramai lo stato di cose è divenuto più che insopportabile a causa di persona, su cui egli dovrebbe avere molta influenza.

Qui sarebbe davvero il caso che Monsignor Bertini intervenisse energicamente. Egli che è uomo dabbene, d'indole mite e buona, valendosi dell'alto suo magistero, dovrebbe accarezzare nel cuore e nell'anima (riporto le frasi temperiniane) il desiderio della concordia paesana, della pace fra i figli di una medesima terra.

E così sia.

ONORE AL MERITO. — Siamo lieti di annunziare che la Sig.na Maestra Caterina Guerrini, all'Università di Pisa ha sostenuto con brillantissimo successo un altro dei quattro esami che deve dare per avere il diploma di Ispettrice, riportando 30 voti e la lode dei Professori. I nostri vivissimi rallegramenti alla brava, intelligente Maestra.

— Così pure dobbiamo rallegrarci vivamente con le Signorine Ida Leanza e Albertina Masi, maestre del nostro Educatore, che, nel gran concorso bandito dal Comune di Roma, hanno ottenuto un posto onorevole nella graduatoria e sono state chiamate a prendere possesso del loro ufficio. Però al sentimento di orgoglio per l'onore che questa nomina ha conferito all'elegie maestre e al nostro istituto, così ben diretto, si associa il rincrescimento per la perdita di sì distinte e brave insegnanti, cui inviamo i nostri migliori voti ed auguri.

COMITATO DI BENEFICENZA — Oggi alle ore 14 in prima convocazione ed alle 15 in

seconda convocazione avrà luogo l'Assemblea generale.

NUOVO MAESTRO DI MUSICA — Fin dal 2 Aprile corr. è fra noi il simpaticissimo Sig. Carlo Romagnoli che fu nominato maestro della nostra Filarmonica.

Sappiamo che il Romagnoli è fornito del diploma di Maestro Compositore preso alla Reale Accademia di Bologna, e che ha varî pezzi per banda, premiati e composizioni per piano date alle stampe. Sappiamo anche, che alcune delle sue composizioni musicali sono state molto apprezzate ed elogiate dal M.^o Perosi.

All'egregio giovane diamo cordialmente il benvenuto fra noi.

NOMINA DEL SUBECONOMO — Sappiamo che l'egregio nostro Sindaco, Ing. Giovanni Costanti è stato nominato Subeconomo dei benefici vacanti della Diocesi di Montalcino.

Siamo lieti che tale importante e delicato ufficio sia stato dato ad una persona, come l'Ing. Costanti di cui son note le doti di attività, di competenza e di equanimità.

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA — Questa mattina alle ore 10,30 nella Sala Municipale il Dott. Pietro Muglioni, terrà una pubblica conferenza sul tema: *Teorie moderne della concimazione*. Ci auguriamo che i proprietari, agenti di beni e coloni intervengano numerosi.

CAMERA DI COMMERCIO — La Camera di Commercio delle Province di Siena e Grosseto, con molto compiacimento nostro, riconfermava a proprio corrispondente per Montalcino il nostro carissimo concittadino Avv. Carlo Padelletti.

PICCOLA POSTA

Signori Raffaello Mondatti, Bibbiano, (Buonconvento) Antichi Nazzareno Sestri Levante, Arrighi Baldassarre Fasano (Bari) - Bassetti Giovanni Orfanotrofo Siena e Prof. Pio Colombari Cagliari, abbiamo ricevuto i loro abbonamenti e ringraziamo.

MERCURIALE

Ecco i prezzi dei generi venduti sulla piazza di Siena dal 1 al 10 di Aprile 1908 (fuori dazio) secondo il bollettino della Camera di commercio:

Grano da pane da L. 24,00, a L. 25,57 al quintale.

Farina di frumento (Marca B), da L. 32,50 a L. 33,00 al quintale.

Olio d'oliva commestibile, da L. 120 a 135 al quintale.

Carni da macello (peso netto): Bue, da L. 140 a L. 148; Vacca, da L. 132 a L. 140; Vitello, da L. 150 a L. 165; Suini da L. 118 a L. 124 al quintale, senza dazio.

Vino nuovo di collina da L. 12,00 a L. 18,00; di pianura da L. 8,00 a L. 12,00 all'ettolitro senza dazio.

Fave, da L. 18,00 a L. 18,50 — *Vecce*, da L. 15,00 a L. 19,00 — *Lenticchie*, da L. 30,00 a L. 31,00 al quintale.

Pistate, da L. 7,00 a L. 7,50 al quintale.

Granturco da L. 15,00 a L. 15,50 — *Fagioli* da L. 27,00 a L. 30,00.

Carbone, da L. 8,00 a L. 8,50 al quintale.

Fieno, da L. 10,00 a L. 12,00 — *Paglia*, da L. 4,00 a L. 4,50 al quintale.

Farina di frumento, da cent. 34 a 38 al chilogrammo senza dazio.

Pane (d'ordipario consumo), da cent. 27 a 30; *Paste*, da cent. 45 a 54; *Semola*, da cent. 14 a 16 al chilogrammo.

Formaggio di pecora, duro, da L. 2,40 a L. 2,50; molle da L. 1,80 a L. 2,00 al chilogr.

Uova (a dozzina) L. 1,20.

ANTONIO FRANCHI *Gerente-responsabile*

Montalcino, Prem. Tipografia "La Stella"

COLLALLI

ACQUA MINERALE

BICARBONATA ALCALINA LITOSA

Per la cura radicale delle malattie renali. - In uso da mezzo secolo. Premiata a Torino con medaglia d'argento.

Spediscesi, entro casse, in fiaschi e bottiglie.

Dirigersi ai signori

FRATELLI ORSI - Montalcino

(Prov. di Siena)

ACQUA MINERALE

DELLA

BANDITELLA

MONTALCINO

Efficacissima nella stitichezza, diarrea, dispepsia, aurepsia, litiasi, renelle, nel gastricismo ecc. come viene dimostrato da Certificati Medici, non che dalla Relazione Scientifica del Chiarissimo Prof. Taddei. Vendesi dai proprietari Sigg. BARTOLI, e in Piazza Garibaldi presso LUIGI CIACCI.

Premiata Tipografia "La Stella", Montalcino

Medaglia d'Oro -- Esposizione internazionale Genova 1906

Fornitura per Amministrazioni Governative e Comunali - Stampe per aziende rurali - Pubblicazioni importanti - Edizioni Scolastiche.

LAVORI ANDANTI E DI LUSSO

Si eseguono cartoline illustrate di qualunque panorama e posizione (chiedere listino)

PREZZI CONVENIENTISSIMI

Per la inserzioni di reclame, avvisi commerciali ecc. in quarta pagina del giornale si accordano prezzi di favore.

L'AMMINISTRAZIONE